



## **Direttiva sull'utilizzo e il trattamento dei dati del sistema d'informazione HOOGAN da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei loro responsabili della sicurezza**

---

Berna, dicembre 2009

## Indice

<b>DIRETTIVA.....</b>	<b>2</b>
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
Art. 1    Contenuto.....	2
Art. 2    Principi .....	2
SEZIONE 2: AUTORITÀ E SERVIZI COINVOLTI.....	3
Art. 3    Organizzatori di manifestazioni sportive.....	3
Art. 4    Servizi specializzati decentralizzati dei Cantoni .....	3
Art. 5    Settore Tifoseria violenta.....	3
SEZIONE 3: UTENTI E TIPO DI COMUNICAZIONE.....	4
Art. 6    Utenti.....	4
Art. 7    Dati personali .....	4
SEZIONE 4: TRATTAMENTO E CONTROLLO DEI FLUSSI DEI DATI .....	4
Art. 8    Ulteriore utilizzo e controllo dei dati.....	4
SEZIONE 5: CANCELLAZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI DATI PERSONALI.....	5
Art. 9    Cancellazione dei dati e comunicazione al settore Tifoseria violenta	5
Art. 10   Controllo periodico degli organizzatori di manifestazioni sportive da parte del settore Tifoseria violenta .....	5
SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI .....	5
Art. 11   Entrata in vigore e pubblicazione .....	5

## DIRETTIVA

**sull'utilizzo e il trattamento dei dati del sistema d'informazione HOOGAN da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei loro responsabili della sicurezza**

**(Direttiva)**

(del 1° gennaio 2010, sostituisce la versione del 1° novembre 2007)

*L'Ufficio federale di polizia fedpol,*

visto l'articolo 24a capoverso 8 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120),

visto l'articolo 10 dell'ordinanza del 4 dicembre 2009 sulle misure di polizia amministrativa e i sistemi d'informazione dell'Ufficio federale di polizia (RS 120.52),

visto l'articolo 22 del regolamento sul trattamento dei dati HOOGAN del 1° gennaio 2010,

*emana la direttiva seguente:*

### SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Le denominazioni utilizzate nella presente direttiva si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

#### **Art. 1      Contenuto**

La direttiva disciplina l'utilizzo, la comunicazione, il trattamento, il ritorno e l'eliminazione dei dati del sistema d'informazione HOOGAN da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei loro responsabili della sicurezza. Inoltre stabilisce i destinatari dei dati e i loro obblighi. Sono inoltre definiti gli scopi per cui i dati sono comunicati agli organizzatori di manifestazioni sportive. Infine la presente direttiva descrive lo svolgimento della comunicazione dei dati e la procedura per controllare il suo rispetto. Essa è parte dell'allegato del regolamento per il trattamento dei dati HOOGAN.

#### **Art. 2      Principi**

<sup>1</sup> La direttiva disciplina il trattamento dei dati registrati nel sistema d'informazione HOOGAN.

<sup>2</sup> Sono oggetto della direttiva le manifestazioni sportive nazionali e internazionali che si svolgono in Svizzera.

<sup>3</sup> La direttiva si applica per analogia anche alle trasmissioni di manifestazioni sportive mediante maxi schermi (Public-Viewing).

<sup>4</sup> Non sono oggetto della direttiva i dati degli organizzatori di manifestazioni sportive (elenchi delle persone cui è vietato accedere agli stadi) oppure i dati dei Cantoni, segnatamente i dati preventivi. La Confederazione non assume nessuna responsabilità per questi dati.

## SEZIONE 2: AUTORITÀ E SERVIZI COINVOLTI

### Art. 3 Organizzatori di manifestazioni sportive<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Le federazioni sportive comunicano al settore Tifoseria violenta dell'Ufficio federale di polizia fedpol il nome del responsabile della sicurezza per le attuali manifestazioni sportive. Egli funge da interlocutore per la Confederazione e i Cantoni.

<sup>2</sup> Il responsabile della sicurezza chiede alla competente autorità di polizia del Cantone, ovvero al servizio specializzato decentralizzato (servizio specializzato), che gli siano comunicati i dati personali registrati nel sistema d'informazione HOOGAN. Il servizio specializzato informa immediatamente il settore Tifoseria violenta della richiesta. In occasione delle partite delle squadre nazionali, il responsabile della sicurezza si rivolge direttamente al settore Tifoseria violenta per ottenere i dati personali.

<sup>3</sup> Il responsabile della sicurezza garantisce che all'interno del luogo della manifestazione i dati personali sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e istruisce il personale di sicurezza in merito.

### Art. 4 Servizi specializzati decentralizzati dei Cantoni

<sup>1</sup> I servizi specializzati inoltrano su richiesta ai responsabili della sicurezza i dati delle persone sottoposte a misure attive.

<sup>2</sup> I servizi specializzati controllano che l'utilizzo, la comunicazione e la distruzione dei dati avvenga conformemente alle prescrizioni.

<sup>3</sup> I servizi specializzati dopo il termine di una manifestazione sportiva compilano un foglio di controllo e lo trasmettono al settore Tifoseria violenta.

### Art. 5 Settore Tifoseria violenta

<sup>1</sup> Quale gestore del sistema d'informazione HOOGAN, il settore Tifoseria violenta può delegare ai servizi specializzati il compito di comunicare i dati agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera.

<sup>2</sup> In occasione delle partite delle squadre nazionali il settore Tifoseria violenta trasmette direttamente i dati al responsabile della sicurezza della federazione competente. Inoltre informa della comunicazione dei dati il servizio specializzato responsabile della manifestazione.

---

<sup>1</sup> Art. 24a cpv. 8 LMSI.

<sup>3</sup> Con l'ausilio dei fogli di controllo il settore Tifoseria violenta garantisce il rispetto delle basi legali, del regolamento sul trattamento dei dati e della presente direttiva, verificandone il rispetto con controlli saltuari. In occasione delle partite delle squadre nazionali controlla che l'utilizzo, la comunicazione, il trattamento, il ritorno e l'eliminazione dei dati avvengano secondo le prescrizioni.

## SEZIONE 3: UTENTI E TIPO DI COMUNICAZIONE

### Art. 6 Utenti

Gli organizzatori di manifestazioni sportive ricevono soltanto i dati personali di cui hanno veramente bisogno per adempiere i loro compiti di sicurezza. Il servizio specializzato competente consegna i dati personali necessari sotto forma di elenchi stampati, di cui il numero esatto delle copie è riportato sul foglio di controllo, ai responsabili della sicurezza richiedenti che apponendo la loro firma sul foglio di controllo confermano di averli ricevuti. I servizi specializzati possono farsi sostituire dai locali servizi di polizia cantonale. In occasione delle partite delle squadre nazionali i dati sono comunicati dal settore Tifoseria violenta.

### Art. 7 Dati personali

I dati personali sono dati operativi<sup>2</sup>, importati<sup>3</sup> e concernenti una determinata manifestazione. Sono comunicati i dati personali seguenti: fotografia, cognome, nome, data di nascita, indirizzo e misure pronunciate.

## SEZIONE 4: TRATTAMENTO E CONTROLLO DEI FLUSSI DEI DATI

### Art. 8 Ulteriore utilizzo e controllo dei dati

<sup>1</sup> Il responsabile della sicurezza distribuisce ai responsabili del personale di sicurezza l'elenco dei dati personali al massimo tre ore prima dell'apertura degli stadi. Entro un'ora dal termine della manifestazione sportiva tutti gli elenchi distribuiti devono essere restituiti al responsabile della sicurezza. Egli ritira gli elenchi e li distrugge immediatamente in presenza dell'autorità di polizia responsabile.

<sup>2</sup> Ai responsabili della sicurezza e al personale di sicurezza è vietato copiare gli elenchi distribuiti, riprodurli in qualche modo o memorizzarli. Gli elenchi non devono in nessun momento essere comunicati, trasmessi o resi visibili a terzi.

---

<sup>2</sup> Le misure sono attive, ovvero sono ancora in vigore al momento della comunicazione dei dati.

<sup>3</sup> Dati personali esteri che sono importati in HOOGAN correlati con una determinata manifestazione sportiva.

## SEZIONE 5: CANCELLAZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI DATI PERSONALI

### **Art. 9 Cancellazione dei dati e comunicazione al settore Tifoseria violenta**

<sup>1</sup> I rappresentanti della polizia responsabili sorvegliano sul luogo la distruzione dei dati personali. Conformemente all'articolo 10 capoverso 3 dell'ordinanza sulle misure di polizia amministrativa e i sistemi d'informazione dell'Ufficio federale di polizia la comunicazione della distruzione dei dati personali deve avvenire entro le 24 ore dalla trasmissione dei dati personali da parte delle autorità. Esse verbalizzano sul foglio di controllo la distribuzione e la restituzione degli elenchi e registrano una copia del foglio di controllo nel sistema d'informazione HOOGAN sotto alla relativa manifestazione sportiva.

<sup>2</sup> Se il servizio specializzato constata delle irregolarità, egli richiama i responsabili della sicurezza e informa il settore Tifoseria violenta. Quest'ultimo decide l'ulteriore procedura dopo aver consultato gli addetti alla sicurezza della federazione.

### **Art. 10 Controllo periodico degli organizzatori di manifestazioni sportive da parte del settore Tifoseria violenta**

<sup>1</sup> Il settore Tifoseria violenta controlla saltuariamente che gli organizzatori di manifestazioni sportive e i loro responsabili della sicurezza utilizzino i dati conformemente alla legge.

<sup>2</sup> Se il settore Tifoseria violenta constata delle irregolarità, chiede all'addetto alla sicurezza della federazione di applicare delle sanzioni contro le persone inadempienti, dopo essersi consultato con il servizio specializzato responsabile.

## SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 11 Entrata in vigore e pubblicazione**

La presente direttiva sostituisce la versione del 1° novembre 2007 ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Berna, 31 dicembre 2009

**UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA fedpol**  
del Dipartimento federale di giustizia e polizia

La Direttrice supplente

Nicoletta della Valle